COMUNE DI GUIDIZZOLO

PROVINCIA DI MANTOVA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Adunanza del **28/07/2026** Deliberazione n° **23**

OGGETTO:	**APPROVAZIONE DEL PIANO ECONOMICO FINANZIARIO RELATIVO AL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI PERIODO 2026/2029 REDATTO AI SENSI DEL METODO TARIFFARIO RIFIUTI (MTR-3) DI ARERA**

L'Anno **duemilaventisei**, il giorno **ventotto** del mese di **luglio** alle ore **20:00** nella residenza municipale, per riunione di Consiglio.

Eseguito l'appello risultano:

NOMINATIVO	INCARICO	PRESENZA
Stefano Meneghelli	Membro	Presente
Chiara Cobelli	Vicesindaco	Presente
Fede Pozzi	Consigliere	Presente
Adriano Roverselli	Consigliere	Presente
Mirko Beschi	Consigliere	Presente
Cesare Stuani	Consigliere	Assente Giustificato
Simone Giubelli	Presidente	Presente
Corrado Fioravazzi	Consigliere	Assente Giustificato
Roberto Bottoli	Consigliere	Presente
Laura Azzini	Consigliere	Presente
Claudia Morselli	Consigliere	Presente
Luca Madella	Consigliere	Presente
Gilberto Giubelli	Consigliere	Presente

Numero totale PRESENTI: **11** – ASSENTI: **2**

Assiste alla seduta il Segretario Generale Avv. Coppola Paolo il quale, provvede alla redazione del presente verbale.
Sono presenti i responsabili di servizio del Comune, arch. Porta, Dott.ssa Marcheggiani, geom. Maestrelli, il consulente della società che ha validato il PEF, dott. Loda, nonché il direttore di Aspam Luciani
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. Giubelli Simone, nella sua qualità di Presidente del Consiglio Comunale, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopraindicato

Il Presidente del Consiglio Comunale cede la parola al dott. Loda, consulente della società incaricata di validare il PEF, il quale rifacendosi alla documentazione in atti, illustra il punto,

soffermandosi sulle novità del nuovo metodo tariffario, rilevando la sostanziale conferma del PEF con leggere modifiche alle tariffe. La consigliere Morselli conferma il giudizio scarso sul servizio reso, a causa della scelta fatta a monte dall'amministrazione, che appesantisce di lavoro uffici tecnico e finanziario, preannunciando il voto contrario.

Il Presidente del consiglio, non essendoci interventi, pone in votazione il punto che viene approvato a maggioranza con il voto contrario dei consiglieri Morselli, Azzini, Madella e Giubelli Gilberto: analogo esito per la votazione sulla immediata eseguibilità della delibera.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che:

- l'art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha istituito, dal 1° gennaio 2014, la tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti;
- l'art. 1, commi 651 e seguenti della Legge n.147/2013, prevede che i criteri per l'individuazione del costo del servizio di gestione dei rifiuti assimilati e per la determinazione della tariffa siano stabiliti dalle disposizioni recate dal decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158;
- ai fini della determinazione delle entrate tariffarie di riferimento, ciascun Gestore del servizio rifiuti predispone il Piano economico finanziario per il periodo 2026-2029, in conformità alle indicazioni metodologiche di cui al MTR-3, e lo trasmette all'Ente Territorialmente Competente (ETC);
- nell'Ambito Territoriale di propria competenza, il Comune di Guidizzolo ricopre il ruolo di Gestore dell'attività di gestione tariffe e rapporto con gli utenti nonché di Ente territorialmente competente (E.T.C.). così definito dall'ARERA quale "*'Ente di governo dell'Ambito, laddove costituito ed operativo, o, in caso contrario, la Regione o la Provincia autonoma o altri enti competenti secondo la normativa vigente*";
- l'E.T.C. è tenuto alla predisposizione e all'adozione da parte del Consiglio Comunale del piano economico-finanziario unitario, quale strumento idoneo a consentire il raggiungimento dell'equilibrio economico-finanziario e il rispetto dei principi di efficacia, efficienza ed economicità della gestione;
- si rende pertanto necessario adottare il nuovo PEF per le annualità 2026-2029;

RICHIAMATO l'art. 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, che ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra l'altro, le funzioni di regolazione in materia di predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio «chi inquina paga»;

VISTI gli atti adottati dall'Autorità utili alla ricostruzione normativa e metodologia da applicarsi per la redazione del PEF sottoposto ad approvazione:

- la deliberazione dell'Autorità 5 aprile 2018, 226/2018/R/RIF recante "Avvio di procedimento per l'adozione di provvedimenti di regolazione della qualità del servizio nel ciclo dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati";
- la deliberazione dell'Autorità 18 giugno 2019, 242/2019/A recante "Quadro strategico 2019-2021 dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente";
- la deliberazione dell'Autorità 7 luglio 2019, 303/2019/R/RIF recante "Unificazione dei procedimenti di cui alle deliberazioni dell'Autorità 225/2018/R/RIF e 715/2018/R/RIF, volti alla regolazione e al monitoraggio delle tariffe in materia di ciclo dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati, con individuazione di un termine unico per la conclusione dei medesimi" (di seguito: deliberazione 303/2019/R/RIF);
- la deliberazione dell'Autorità 31 ottobre 2019, 443/2019/R/RIF recante "Definizione dei criteri di riconoscimento dei costi efficienti di investimento del servizio integrato dei rifiuti per il periodo 2018-2021" e il relativo Allegato A recante il "Metodo tariffario servizio integrato di gestione dei rifiuti 2018-2021, MTR";

- il documento per la consultazione dell'Autorità 30 luglio 2019, 351/2019/R/RIF, recante "Orientamenti per la copertura dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti per il periodo 2018-2021" (di seguito: documento per la consultazione 351/2019/R/RIF);
- il documento per la consultazione dell'Autorità 30 luglio 2019, 352/2019/R/RIF, recante "Disposizioni in materia di trasparenza nel servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati – Inquadramento generale e primi orientamenti";
- l'Indagine conoscitiva sui rifiuti solidi urbani", dell'Autorità Garante per la Concorrenza e il Mercato, IC 49 del 21 gennaio 2016, pubblicata sul Bollettino n. 3/2016 della medesima Autorità;
- la deliberazione dell'Autorità n.443/2019/R/RIF (poi integrata da talune semplificazioni procedurali dettagliate nella deliberazione 57/2020/R/RIF), con cui è stato adottato il Metodo Tariffario Rifiuti (MTR) recante i "criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021", introducendo una regolazione per l'aggiornamento delle entrate tariffarie di riferimento, basata su criteri di riconoscimento dei costi efficienti;
- la deliberazione dell'Autorità 158/2020/R/RIF, con cui è stata prevista l'adozione di alcune misure di tutela straordinarie e urgenti volte a mitigare la situazione di criticità e gli effetti sulle varie categorie di utenze derivanti dalle limitazioni introdotte a livello nazionale o locale dai provvedimenti normativi adottati per contrastare l'emergenza da COVID-19;
- la deliberazione dell'Autorità 238/2020/R/RIF con la quale sono stati adottati gli strumenti e le regole da applicarsi per garantire la copertura degli oneri derivanti dall'applicazione della deliberazione 158/2020/R/rif;
- la deliberazione ARERA n. 493/2020/r/rif del 24 novembre 2020, di aggiornamento del metodo tariffario rifiuti (MTR) ai fini delle predisposizioni tariffarie per l'anno 2021;
- la determinazione n. 02/DRIF/2021, con cui l'Autorità ha precisato che occorre decurtare dal PEF le seguenti poste/partite:
  a) le entrate relative al contributo del MIUR, di cui all'art. 33-bis del D.L. n. 248/2007;
  b) le riscossioni derivanti dall'attività di contrasto all'evasione TARI;
  c) le entrate derivanti da procedure sanzionatorie;
  d) eventuali partite stabilite dall'Ente territorialmente competente.
- il documento di consultazione n. 196/2021/R/RIF dell'11.05.2021, recante i primi orientamenti per la definizione del metodo tariffario rifiuti per il secondo periodo regolatorio (MTR-2);
- la deliberazione 3 agosto 2021 n. 363/2021/R/RIF ad oggetto "Approvazione del metodo tariffario rifiuti (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025";
- la deliberazione 3 agosto 2021 n. 364/2021/R/RIF, ad oggetto "Avvio di procedimento per la determinazione dei costi efficienti della raccolta differenziata, del trasporto, delle operazioni di cernita e delle altre operazioni preliminari ai sensi dell'art. 222, comma 2 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152";
- la deliberazione n. 2/DRIF/2021 del 04.11.2021 ad oggetto "Approvazione degli schemi tipo degli atti costituenti la proposta tariffaria e delle modalità operative per la relativa trasmissione all'Autorità, nonché chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti approvata con deliberazione 363/2021/R/RIF (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025";
- la deliberazione 18 gennaio 2022 n. 15/2022/R/RIF recante la regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani;
- le deliberazioni 3/8/2023 n. 385/2023/R/RIF, n. 386/2023/R/RIF, n. 387/2023/R/RIF e n. 389/2023/R/RIF;

VISTA in particolare e specifico la Deliberazione n. 397/2025/R/rif del 5 agosto 2025 dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti ed Ambiente (ARERA) con la quale è stato approvato il Metodo Tariffario Rifiuti (MTR-3) per il terzo periodo regolatorio 2026-2029, recante le disposizioni aventi ad oggetto la determinazione delle entrate tariffarie per l'erogazione del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani, ovvero dei singoli servizi che lo compongono, che trova applicazione per le annualità 2026, 2027, 2028 e 2029;

PRESO ATTO che ai sensi dell'art. 7.3 della Delibera sopra citata è previsto che il piano economico finanziario 2026-2029, sia soggetto ad aggiornamento biennale secondo la procedura stabilita dall'Autorità;

VISTA la Determinazione n. 1/DTAC/2025 del 7 novembre 2025 di ARERA "*Approvazione degli schemi tipo degli atti costituenti la proposta tariffaria per il periodo 2026-2029 e delle modalità operative per la relativa trasmissione all'Autorità, ai sensi della Deliberazione 397/2025/R/rif, nonché approvazione degli schemi tipo di Piano Economico Finanziario di Affidamento e ulteriori precisazioni operative*" con la quale

l'Autorità ha approvato tra l'altro i seguenti documenti, necessari per la predisposizione e approvazione del PEF Rifiuti 2026-2029:

- Tool di calcolo comprensivo dello schema di piano economico-finanziario quadriennale 2026-2029 (Allegato 1), e la relativa Guida alla compilazione;
- Schema tipo di relazione di accompagnamento (Allegato 2);
- schema tipo di dichiarazione di veridicità per i gestori di diritto privato (Allegato 3);
- schema tipo di dichiarazione di veridicità per i gestori di diritto pubblico (Allegato 4);

VERIFICATO che il nuovo metodo MTR-3, pur avendo sue specifiche particolarità, deve essere considerato la naturale continuazione dell'MTR del primo periodo regolatorio e del MTR-2 del secondo periodo regolatorio;

RICHIAMATA la propria deliberazione di Consiglio Comunale n. 14 del 29/04/2024 ad oggetto: "APPROVAZIONE PIANO ECONOMICO FINANZIARIO DEGLI INTERVENTI RELATIVI AL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI SECONDO PERIODO REGOLATORIO - BIENNIO 2024/2025 REDATTO AI SENSI DEL METODO TARIFFARIO RIFIUTI (MTR-2) DI ARERA" con la quale peraltro il comune individuava il posizionamento nella matrice degli schemi regolatori previsti dall'art. 3 dell'Allegato A "TQRIF" della Deliberazione n. 15/2022/R/rif, nello schema 1 "livello qualitativo minimo" (delibera di Giunta Comunale n. 32 del 26/03/2022).

VERIFICATO come in precedenza anche con il metodo MTR-3 che:

- i costi che devono trovare integrale copertura con le entrate derivanti dall'applicazione delle tariffe TARI sono stati riportati nel piano economico finanziario (P.E.F.) pluriennale 2026-2029, come previsto dal metodo MTR-3 secondo il tool proposto da ARERA, considerando anche le ulteriori componenti che devono essere indicate a valle del PEF
- prevede il "limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie", da determinarsi sempre con riferimento al totale delle entrate tariffarie del singolo PEF;

DATO ATTO che gli effetti del nuovo metodo tariffario sono correlati alla determinazione dei costi efficienti che, in ogni caso, dovranno restare all'interno del suddetto limite di crescita che, per il terzo periodo regolatorio, non deve superare la misura stabilita all'art. 4, del metodo MTR-3. In base a tale articolo le entrate tariffarie determinate per ciascuna delle annualità 2026 -2029 non possono eccedere quelle relative all'anno precedente, più del limite alla variazione annuale, che tiene conto dei seguenti parametri:

- del tasso di inflazione programmata (pari al 1,90%);
- il coefficiente di recupero della produttività (variabile dal 0,1% al 0,5%);
- il coefficiente che esprime gli obiettivi di potenziamento del servizio, distinti in consolidamento e miglioramento (variabile da 0 al 7%);

CONSIDERATO che la procedura di approvazione stabilita da ARERA (art. 7 deliberazione n. 397/2025/R/rif) prevede che l'Ente territorialmente competente, dopo aver ricevuto il piano economico finanziario per il periodo 2026-2029, secondo quanto previsto dal MTR-3, provveda:

1. alla validazione del documento mediante la verifica della completezza, coerenza e congruità dei dati;
2. all'approvazione del piano economico finanziario per il periodo 2026-2029;
3. alla trasmissione all'Autorità del PEF predisposto nel termine di 60 giorni dall'adozione delle pertinenti determinazioni di approvazione dello stesso, ovvero dal termine stabilito dalla normativa statale di riferimento per l'approvazione della TARI riferita all'anno 2026;

DATO ATTO che, in tema di costi riconosciuti e di termini per l'approvazione delle tariffe, in particolare l'articolo 1 della legge 147/2013:

- al comma 654 stabilisce che "in ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente";
- al comma 668 riconosce, ai Comuni che hanno realizzato sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti, la facoltà di prevedere "l'applicazione di una tariffa avente natura corrispettiva, in luogo della TARI", la quale è "applicata e riscossa direttamente dal soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti urbani";
- al comma 683 dispone che "il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso

ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia […]";

CONSIDERATO che l'art. 1 comma 677 della Legge di Bilancio n. 199 del 30.12.2025, prevede che i comuni debbano approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 31 luglio;

EVIDENZIATO che dovranno essere trasmessi all'Autorità i seguenti documenti:

- il PEF pluriennale elaborato sulla base del Tool approvato con determina n. 1/DTAC/2025;
- la relazione di accompagnamento elaborata in base allo schema di cui alla predetta determina;
- la dichiarazione di veridicità dei gestori ed ETC, in base allo schema della citata determina;
- la delibera di approvazione del PEF pluriennale da parte del Consiglio Comunale;
- la delibera di approvazione delle tariffe TARI da parte del Consiglio Comunale;

CONSIDERATO che per la gestione della TARI tariffa corrispettiva occorre tenere presente che:

- l'applicazione della tariffa corrispettiva deve avvenire tenendo conto di quanto disposto dalla richiamata Legge n. 147/2013 e s.m.i., nonché delle altre disposizioni normative a questa collegata,
- la redazione del PEF deve seguire le indicazioni del citato metodo MTR-2 elaborato da ARERA, che riporta i dati per il biennio 2024-25 del secondo periodo regolatorio;
- la determinazione delle tariffe, pur partendo da dati che provengono dal PEF, assume i criteri ed i parametri dettati dal D.P.R. n. 158/1999;

VERIFICATO che:

- il nuovo metodo MTR-3, pur avendo sue specifiche particolarità, deve essere considerato la naturale continuazione dell'MTR del primo periodo regolatorio;
- i costi che devono trovare integrale copertura con le entrate derivanti dall'applicazione delle tariffe del corrispettivo TARI sono stati riportati nel piano economico finanziario (P.E.F.) pluriennale 2026-2029, come previsto dal metodo MTR-3 secondo il tool proposto da ARERA, considerando anche le ulteriori componenti che devono essere indicate a valle del PEF;

CONSIDERATO inoltre che ARERA, al fine dell'approvazione del PEF, dovrà verificare la coerenza regolatoria delle determinazioni da parte del Comune, sulla base della documentazione trasmessa;

VISTO il PEF 2026-2029 costituito dai seguenti allegati:

1) Tool di calcolo del PEF ETC per il periodo regolatorio 2026–2029;
2) Relazione di accompagnamento del PEF ETC per il periodo regolatorio 2026–2029;
3) Dichiarazione di veridicità del Sindaco;

RICHIAMATA la determinazione nr. 332/2026 Area Tecnica 1 ad oggetto "AFFIDAMENTO SERVIZIO DI VALIDAZIONE PEF RIFIUTI QUADRIENNALE 2026 – 2029 STUDIO FIDES ADVISORY S.R.L. - BRESCIA." Con la quale è stato affidato il servizio di supporto per la validazione del Piano Economico Finanziario del servizio di igiene urbana, in attuazione delle disposizioni di ARERA per quanto di competenza del Comune, al fine di garantire, considerata la complessità di interpretazione e l'evoluzione normativa, adeguati profili di terzietà ed una elevata professionalità interdisciplinare, indispensabile per esaminare tutti gli aspetti richiesti;

VISTA la relazione di validazione del piano economico finanziario per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani ai sensi del metodo tariffario rifiuti per il periodo regolatorio 2026-2029 (MTR-3) di cui alla deliberazione n. 397/2025/r/rif del 05 agosto 2025 dell'autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA) del comune di Guidizzolo pervenuta in data 21/07/2026 al prot n. 9907 con il quale la società esprime una valutazione positiva con riferimento alla coerenza e congruità dei dati riportati nel PEF rispetto ai valori desumibili dalle fonti contabili e dai documenti ufficiali del Gestore e conclude verificando:

- il rispetto generale della metodologia di calcolo che risulta coerente con le disposizioni contenute nei provvedimenti emanati da ARERA;
- la condizione di equilibrio economico finanziario in quanto non si riscontrano fattori per cui possa essere pregiudicato l'equilibrio economico finanziario della gestione, né il gestore ha evidenziato tale rischio nella propria relazione accompagnatoria
- la coerenza, la completezza e la congruità degli elementi di costo riportati nel PEF rispetto ai dati contabili del gestore;
- che il valore delle entrate tariffarie per le annualità 2026/2029:

	2026	2027	2028	2029
TVa dopo distribuzione delta (∑Ta - ∑Tmax)	467.507	470.606	484.606	484.606
TFa dopo distribuzione delta (∑Ta-∑Tmax)	318.285	329.253	329.570	333.257
Ta=TVa+TFa dopo distribuzione delta (∑Ta-∑Tmax)	**785.793**	**799.858**	**814.176**	**817.862**
∑TVa totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile dopo le detrazioni di cui al comma 4.5 Determina 1/DTAC/2025	467.507	470.606	484.606	484.606
∑TFa totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo fisso dopo le detrazioni di cui al comma 4.5 della Determina 1/DTAC/2025	292.368	287.817	322.923	326.609
Totale entrate tariffarie dopo le detrazioni di cui al comma 4.5 della Determina 1/DTAC/2025	**759.876**	**758.423**	**807.528**	**811.215**

RITENUTO per quanto sopra di potere approvare il "Piano Finanziario pluriennale 2026-2029" risultante dagli allegati come parte integrante e sostanziale della presente deliberazione e di trasmettere gli stessi all'ARERA, dal MTR-3 e smi;

RICHIAMATI i seguenti provvedimenti:

- deliberazione di Consiglio Comunale n. 57 del 30/12/2025, dichiarata immediatamente eseguibile, avente ad oggetto "Approvazione della nota di aggiornamento al documento unico di programmazione (DUP) – periodo 2026-2028 (art. 170, comma 1, del d.lgs. n. 267/2000);
- deliberazione di Consiglio Comunale n. 58 del 30/12/2025, dichiarata immediatamente eseguibile, avente ad oggetto "Approvazione del bilancio di previsione finanziario 2026-2028 (art. 151, d.lgs. n. 267/2000 e art. 10, d.lgs. n. 118/2011);
- deliberazione di Giunta Comunale n. 124 del 30/12/2025, dichiarata immediatamente eseguibile, avente ad oggetto "Approvazione del piano esecutivo di gestione 2026 -2028 (art. 169 D.l.vo n. 267/2000) - parte contabile;
- deliberazione di Giunta Comunale n. 32 del 30/03/2026, dichiarata immediatamente eseguibile, avente ad oggetto "Approvazione Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2026-2028;
- deliberazione di Consiglio Comunale n. 14 del 30/04/2026, dichiarata immediatamente eseguibile, avente ad oggetto "Rendiconto per l'esercizio 2025 e relazione illustrativa sulla gestione 2025 - esame ed approvazione;

VISTI:

- l'art. 42, comma 2, lettera f), del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" che attribuisce al Consiglio Comunale la competenza all'approvazione del presente atto, trattandosi di atto a carattere generale incidente nella determinazione delle tariffe;
- il D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 e s.m.i., nonché il cit. Regolamento comunale per l'applicazione della TARI.

VISTI i pareri di regolarità tecnica, espresso dal Responsabile dell'Area Tecnica 1, e di regolarità contabile, espresso dal Responsabile dell'Area Finanziaria, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Con consiglieri comunali presenti n 11, votanti n. 11, voti favorevoli n. 7, contrari n. 4 (Morselli, Azzini, Madella, Giubelli Gilberto), i cui voti sono stati espressi per alzata di mano;

DELIBERA

1. DI PRENDERE ATTO e di approvare le premesse costituenti parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;

2. DI PRENDERE ATTO dell'esito positivo della procedura di validazione del "PEF pluriennale 2026-2029", come da relazione di validazione del piano economico finanziario per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani ai sensi del metodo tariffario rifiuti per il periodo regolatorio 2026-2029 (MTR-3) di cui alla deliberazione n. 397/2025/r/rif del 05 agosto 2025 dell'autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA) del comune di Guidizzolo pervenuta in data 21/07/2026 al prot n. 9907, allegata come parte integrante e sostanziale del presente atto;

3. DI APPROVARE conseguentemente l'allegato Piano Economico Finanziario (PEF) pluriennale 2026-2029, predisposto in base ai criteri secondo i criteri previsti dal nuovo MRT-3 e composto dalla seguente documentazione costituente parte integrante e sostanziale del presente atto:

1) Tool di calcolo del PEF ETC per il periodo regolatorio 2026–2029;
2) Relazione di accompagnamento del PEF ETC per il periodo regolatorio 2026–2029;
3) Dichiarazione di veridicità del Sindaco;

4. DI DARE ATTO che:

- con successivo e separato provvedimento si provvederà all'articolazione e all'approvazione delle tariffe TARI per l'anno 2026 idonee a garantire la copertura integrale dei costi quantificati nel PEF oggi approvato;
- il PEF verrà aggiornato con cadenza biennale secondo le modalità e i criteri individuati dall'Autorità nell'ambito di un successivo procedimento, ferma restando la possibilità della relativa revisione infra periodo qualora ritenuto necessario;

5. DI TRASMETTERE ad ARERA il Piano Economico Finanziario 2024- 2025 validato e i corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti o dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, al fine di consentirne l'approvazione da parte dell'Autorità stessa (art. 7.6 della deliberazione ARERA 3 agosto 2021 n. 363/2021/R/rif).

6. DI PRECISARE CHE

- sono state osservate a cura del Responsabile del Servizio competente le misure anticorruzione previste nella sezione anticorruzione del vigente Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO);
- in capo ai Responsabili di Servizio che emettono i pareri richiesti dal D.lgs. n. 267 del 2000 non ricorrono conflitti, anche potenziali, di interessi a norma dell'art. 6-bis della legge 241/1990, dell'art. 6 del DPR 62/2013 e del vigente Codice di comportamento del Comune e non sussistono obblighi di astensione previsti dall'art. 7 del DPR 62/2013 e dal vigente Codice di comportamento del Comune;
- il presente provvedimento è rilevante ai fini del popolamento della sezione di Amministrazione Trasparente di riferimento nel rispetto del d.lgs. 33/2013, a cura del Responsabile di Servizio competente;
- ai sensi dell'art. 3, comma 4, della legge 241/1990, contro il presente atto è ammesso il ricorso al T.A.R. Lombardia nel termine di 60 giorni dalla pubblicazione (D.lgs. 2 luglio 2010, n. 104) o, in alternativa, il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nel termine di 120 giorni dalla pubblicazione, nei modi previsti dall'art. 8 e seguenti del DPR 24 novembre 1971, n. 1199

Infine, il Consiglio Comunale, stante l'urgenza per un più celere prosieguo degli atti conseguenti, con consiglieri presenti n. 11, votanti n. 11, voti favorevoli n. 7, contrari 4 (Morselli, Azzini, Madella, Giubelli Gilberto)

DELIBERA

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del d.Lgs. 18/08/2000, n. 267.

Il presente verbale che, previa lettura e conferma, viene approvato e sottoscritto.

Il PRESIDENTE

Firmato da
Simone Giubelli
GBLSMN78P02E897V
Certificato emesso da Aruba
Motivo: Approvazione documento

Il

Paolo Coppola
(Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art 24 del D.Lgs. n 82/2005 e s.m.i.)

==========

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Certifico io sottoscritto Responsabile Area Affari Generali che copia del presente verbale è stato affisso all'albo pretorio comunale per la pubblicazione di 15 giorni consecutivi come previsto dall'art 124 del D.Lgs 267 del 18.08.2000.

Il RESPONSABILE

Firmato da
Dott.ssa Erika Zacchè
C.F.: ZCCRKE80A67C312H
Certificato emesso da Aruba
Motivo: Approvazione documento

==========

[X] Immediata eseguibilità

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione diverrà esecutiva ad ogni effetto di legge il ventiseiesimo giorno dalla data di pubblicazione, ai sensi dell'art. 134 D.lgs. 18 agosto 2000 n° 267 e ss.mm.ii

Il RESPONSABILE

Firmato da
Dott.ssa Erika Zacchè
C.F.: ZCCRKE80A67C312H
Certificato emesso da Aruba
Motivo: Approvazione documento

==========

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 24 del DLgs 07/03/2005 n. 82 e s.m.i (CAD)., il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. Il presente documento è conservato in originale nella banca dati del Comune di Guidizzolo ai sensi dell'art. 3-bis del CAD.